



UNIONE SAMMARINESE DEI LAVORATORI

I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE 'INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA FAMGLIA'

Tante le novità a partire dal congedo di paternità: 10 giorni retribuiti, anche non continuativi, in favore del padre lavoratore dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, da chiedere entro i primi 5 mesi di vita del bimbo, allegando alla richiesta il certificato di nascita. Per questo periodo di congedo è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Importante anche la modifica relativa all'aspettativa *post partum* denominata ora, nella nuova normativa, congedo parentale. Come nella precedente normativa, **l'aspettativa è rimasta fino ai 18 mesi di vita del bambino ma a cambiare è l'indennità per i primi 12 mesi, che passa dal 30 al 40% della retribuzione. Come nella precedente normativa, per poter usufruire del congedo dall'anno all'anno e mezzo di vita del bambino, occorre non beneficiare del servizio di asilo-nido.**

Aumentano le tutele per le neomamme che hanno avuto parti gemellari o plurigemellari, che possono decidere di prolungare l'aspettativa ai 24 mesi di vita dei loro bimbi con percentuali del 60% per i primi 12 mesi e del 30% nei successivi 12.

Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità dell'utilizzo a turno di suddetto congedo fra il padre e la madre. Qui la legge dà attuazione al principio sacrosanto di mettere mamma e papà nella medesima condizione sul luogo di lavoro.

Il padre inoltre ha il diritto di ottenere due mesi di congedo non retribuito nei primi tre anni del figlio, ovvero due mesi di congedo al 20% qualora nessuno dei due genitori abbia usufruito dell'intero periodo di congedo parentale nei primi diciotto mesi di vita del bambino, il tutto con l'accreditamento dei contributi figurativi.

Altro cambiamento riguarda il permesso per allattamento che può spettare al padre, in alternativa alla madre. Il permesso può essere richiesto entro il primo anno di vita del bambino per 2 ore giornaliere, anche discontinue, e in caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate.

La legge tra le altre cose prevede una serie di permessi.



UNIONE SAMMARINESE DEI LAVORATORI

E' consentito un massimo di 12 ore di permesso retribuito per ciascun genitore per visite mediche prenatali.

Inoltre per le visite mediche dei figli, la madre e il padre hanno diritto ad un massimo di 5 ore ciascuno come permesso non retribuito nell'arco dell'anno, per ogni figlio.

Per la malattia dei figli di età compresa fra i 6 e i 14 anni, rispetto alla normativa precedente, si è passati da 5 a 10 giorni lavorativi non retribuiti all'anno come permesso di cui può usufruire ciascun genitore alternativamente, che diventano 15 in caso di più figli (prima erano 10). Differentemente per i bimbi fino ai 5 anni di età non è stata introdotta alcuna modifica ed è possibile richiedere il permesso – sempre non retribuito – per l'intero periodo della malattia. In questo periodo di astensione dal lavoro, è riconosciuto l'accREDITAMENTO dei contributi figurativi ai fini pensionistici, cosa che prima non c'era. Ai fini della fruizione di questi permessi la madre o il padre sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Infine, vi è un riferimento ai colloqui scolastici per i quali madre e padre hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un massimo di 5 ore di permesso non retribuito ciascuno, nell'arco dell'anno e fino al compimento del 18esimo anno di età, sia per le scuole in territorio che fuori.

Contattaci se vuoi saperne di più